



**Organi di Giustizia**

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE**  
Avv. Lucia Ambrosino

**FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA**  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32.488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 3/14

Dec. n. 9/14

Il giorno 15 maggio 2014, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

### **IL GIUDICE UNICO FEDERALE**

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

    sul ricorso in appello proposto dal Team MARCHETTI RACING TEAM KTM, con sede a Viterbo in via della Palazzina n. 10/A, in persona del team manager, signor MARCHETTI Elio, nato a Viterbo il 17.8.1974 ed ivi residente alla Strada del Grillo n. 1, tesserato 2014 con il M.C. "TUSCIA RACING", (del quale è VICE PRESIDENTE), con tessera n. 14000202, avverso la decisione del Commissario di Gara Delegato SANCHINI Vittorio, del 16.2.2014, ore 17.00, all'esito del reclamo di cui il Commissario medesimo era stato investito dall'odierno ricorrente, per un assunto illecito compiuto dal pilota Lorenzo Ravera, contrassegnato col n. 22, nel corso della

seconda manche di gara relativa alla manifestazione “Campionati Internazionali d’Italia Motocross” (cod. NGA03) del 16.2.2014 di Montevarchi, poi rigettato. In particolare, il ricorrente ha dedotto che il predetto Commissario non aveva tenuto nel debito conto quanto dichiarato, nell’occasione, dall’Ufficiale di Percorso Andrea Biagioni, ritenendo, invero, che quest’ultimo non avesse affatto agito in condizioni di “*emergenza*”, essendo intervenuto diversi secondi dopo la caduta del pilota Ravera e non trovandosi, a suo dire, il Ravera stesso in un punto del tracciato esposto all’arrivo di altri piloti. Sostanzialmente, l’appellante, secondo la propria prospettazione, si è doluto del fatto che il predetto pilota avrebbe ricevuto aiuto dall’Ufficiale di Percorso presente in pista e, quindi, con ciò, avrebbe conseguito un risultato utile in classifica, riuscendo a ripartire nonostante fosse rovinato nel fango, proprio grazie all’aiuto dell’U.P.. Sul punto, il ricorrente medesimo ha ritenuto violato l’art. 25.1 del Regolamento Annesso Motocross, che espressamente vieta qualsiasi aiuto esterno ai piloti in gara, pena l’esclusione dalla manifestazione. Sulla base di quanto esposto, ha, quindi, chiesto che il pilota Lorenzo Ravera fosse “squalificato” dalla citata gara e, per l’effetto, che fosse stilata la nuova e relativa classifica.

Il G.U.F., letto il ricorso ed i documenti, anche integrativi, acquisiti in sede istruttoria,

#### **OSSERVA**

Il ricorso, nei termini prospettati dall’appellante, non è meritevole di accoglimento e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, la documentazione acquisita agli atti del procedimento e il conseguente esame della normativa di riferimento, non consentono a questo Giudice di accogliere le richieste ivi contenute.

Relativamente alle doglianze esposte in ricorso, il G.U.F. ritiene di dover analizzarle nel modo che segue, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione Sportiva Nazionale (alla quale viene chiesto il dovuto parere in occasione di tutti i ricorsi sportivi), nonché delle integrazioni documentali pervenute presso codesto Organo di Giustizia. Invero, va dato atto che, solo a seguito della acquisizione delle predette integrazioni, è stato possibile ottenere una visione più compiuta di

quanto accaduto nel corso della seconda manche di gara relativa alla manifestazione “Campionati Internazionali d’Italia Motocross” (cod. NGA03) svoltasi sul circuito di Montevarchi il 16.2.2014, in ordine alla caduta del pilota Lorenzo Ravera, contrassegnato col n. 22 e a ciò che è a questa conseguito.

I. L’esame approfondito dei predetti atti ha consentito di acclarare, innanzitutto, che il soggetto del cui operato si duole l’appellante team è un Ufficiale di Percorso di provata esperienza, che, nella occasione della richiamata gara, allorquando si è reso conto che il pilota Ravera (n. 22) era rovinato in pista, a seguito delle dovute segnalazioni attraverso le relative bandiere, si è adoperato per evitare che il sinistro conducesse a conseguenze più gravi. E ciò perché, come è rinvenibile dalla documentazione – anche integrativa - trasmessa a questo Ufficio, il predetto pilota è caduto in una curva, precisamente nella traiettoria esterna di essa, ma all’interno della “pista”. Già quest’ultima circostanza, di per sé sola, rende plausibile, ove ve ne fosse bisogno, che, effettivamente, il Ravera costituisse pericolo per sé e per gli altri, trovandosi –sostanzialmente - “bloccato” sul percorso di gara vero e proprio. Tale circostanza è ulteriormente avvalorata dalle dichiarazioni del Race Director della gara Motocross di Montevarchi, Paolo Burini, il quale, ha non solo assistito personalmente all’accaduto, ma ha reputato corretto l’operato del predetto Ufficiale di Percorso circa l’intervento che, suo malgrado, lo stesso era stato costretto ad effettuare, pur di non compromettere la sicurezza degli altri piloti che avrebbero potuto sopraggiungere nel corso della gara. Non solo, alla pari dell’U.P., il Race Director ha affermato che il pilota Ravera *“autonomamente e senza aiuto ha riavviato il motore e ripreso la gara”*. Di conseguenza, bene ha operato il Commissario di Gara Delegato SANCHINI allorquando, acquisite le dovute informazioni e testimonianze su quanto lamentato dall’odierno appellante, ha deciso per il rigetto del relativo reclamo.

Attesa, pertanto, la fidefacenza dei rapporti di gara e dei documenti ad essi correlati, le ragioni che l’appellante pone a fondamento del proprio ricorso non appaiono supportate da ragionevoli riscontri probatori, soprattutto alla luce del fatto che l’odierno appellante, nel corpo del proprio ricorso, attraverso una personale

interpretazione e ricostruzione dei fatti, ha tentato di attribuire alle dichiarazioni dell'Ufficiale di Percorso Biagioni un significato diverso da quello che esse realmente invece hanno. In ogni caso, in ordine alla predetta documentazione, va rilevato che, secondo il disposto dell'art. 59.4 R.M.M. 2013, «*Le dichiarazioni rese e quelle contenute nei rapporti di gara dei C.d.G., in occasione di manifestazioni ove sono designati, sono garantite da fede privilegiata*». Come è noto, secondo il disposto degli artt. 2699 e ss. cod. civ., i documenti cui è attribuita fede privilegiata e le dichiarazioni in essi contenute, fanno fede fino a querela di falso. È, pertanto, questo l'unico strumento giuridico per privare di efficacia di prova legale un documento assistito da fede privilegiata, come nel caso che occupa, senza che eventuali versioni differenti dal contenuto dei predetti rapporti possa assurgere a rango di prova.

II. Fermo quanto innanzi, va, inoltre, rilevato che, sul punto, la Commissione Sportiva Nazionale, alla quale viene chiesto il dovuto parere in occasione di tutti i ricorsi sportivi, dopo aver acquisito la documentazione ed aver svolto tutti gli accertamenti del caso, ha, invero, avuto modo di evidenziare che la condotta posta in essere dall'U.P. intervenuto in pista a seguito dell'incidente del Ravera è stata assolutamente corretta, poiché finalizzata a gestire una situazione di pericolo e di emergenza, che, come tale, rende inapplicabile l'art. 25.1 del Regolamento Annesso Motocross al caso di specie.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il Giudice, letti gli atti, letto il parere della C.S.N., unitamente ai documenti, anche integrativi, acquisiti in sede istruttoria,

**P.Q.M.**

**RIGETTA** il ricorso presentato dal team **MARCHETTI RACING TEAM KTM**, in persona del Team Manager, signor **Elio MARCHETTI**.

**DISPONE** ai sensi dell'art. 117, comma 1, R.d.G., che la tassa federale versata sia incamerata dalla F.M.I..

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Lucia Ambrosino)  


Si comunichi il presente provvedimento, a cura della Segreteria, a:

- Marchetti Elio, n.q.;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lazio;
- Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.